

IL NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: IMPRESE INDIVIDUALI, S.N.C. E S.A.S.

Criterio di cassa temperato dalla previsione che plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti e costi del personale, rilevino per competenza. Scelta fra **regimi contabili** alternativi per la gestione del nuovo regime di cassa.

Dopo il [confronto con l'agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco](#) possiamo fare il punto sul regime di cassa che coinvolge le imprese minori con decorrenza dal 2017.

I soggetti

Il nuovo regime di cassa interessa le **imprese** ammesse al regime della contabilità semplificata in base all'articolo 18 del Dpr 600/1973. Si tratta, cioè, di imprese individuali, snc e sas e quelle a esse equiparate (società semplici agricole per le attività non rientranti nel reddito agrario come l'agriturismo fuori dal forfait). Per le associazioni senza fine di lucro e quelle sportive dilettantistiche conviene valutare la convenienza di servirsi del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio che ha innalzato da 250.000 a 400.000 euro il limite massimo di ricavi conseguiti nell'anno precedente per potervi accedere. Sebbene la norma non li richiami, si ritiene che siano interessati dalle nuove regole anche gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ma che tuttavia svolgono attività di impresa in forma non prevalente; anche questi soggetti sono coinvolti nel regime di cassa.

Le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono quelle che esercitano attività commerciali e che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi di ammontare inferiore a 400.000 euro se svolgono prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro se hanno per oggetto altre attività.

La determinazione del reddito

Il criterio di cassa, di fatto, riguarda solo le principali operazioni attive e passive dell'impresa (vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi) mentre per le altre poste resta ancora applicabile il criterio della competenza.

Il reddito d'impresa nel regime di cassa è costituito dall'ammontare dei ricavi previsti all'articolo 85 del Tuir e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, diminuiti delle spese sostenute nel medesimo periodo di imposta. Come chiarito anche dall'agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite durante Telefisco, continuano a rilevarsi per competenza plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze (attive e passive), ammortamenti, costi del personale e oneri di utilità sociale. Per effetto del rinvio che l'articolo 66 del Tuir fa all'articolo 102, anche il leasing rileva per competenza:

ne consegue che il maxi-canone iniziale va dedotto lungo la durata del contratto osservando le limitazioni della norma fiscale, e non invece il momento del pagamento.

La competenza, inoltre, si applica anche per i componenti emergenti all'assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Resta confermato che nel 2017 dovranno essere interamente dedotte le rimanenze finali rilevate al 31 dicembre 2016 senza che l'eventuale perdita che ne deriva possa essere riportata in avanti nei successivi periodi di imposta.

I metodi contabili

Il regime di cassa è particolarmente influenzato dalle modalità della **tenuta della contabilità** semplificata. Sono tre i metodi che possono essere adottati.

Il primo metodo, che è la regola generale, è quello basato sulle registrazioni di pagamenti e incassi: questo metodo prevede l'annotazione cronologica in due distinti registri di tutti gli incassi e tutti i pagamenti con le indicazioni previste dal comma 2 del nuovo articolo 18 (importo, generalità del soggetto, estremi documento). Nei medesimi registri, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere annotati i componenti positivi e negativi di reddito diversi da quelli che generano pagamenti o incassi (per esempio ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze).

Il secondo metodo è basato sulla contabilità Iva ed è una scelta del contribuente ma non un'opzione da comunicare alla Agenzia. A differenza del precedente metodo, in questo caso dovranno essere annotati, alla fine del periodo, i mancati incassi e i mancati pagamenti. Devono, inoltre, essere annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'Iva.

L'ultimo metodo è quello più semplice e prevede la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi. Tuttavia questo metodo prevede l'esercizio di un'opzione con vincolo triennale.

I problemi non risolti

Restano ancora alcuni dubbi. Il primo attiene alle spese sostenute nel 2016 e rinviate al 2017 per competenza: il comma 19 della legge di Bilancio, infatti, dispone che, nel passaggio dal regime per competenza a quello per cassa, i costi che hanno concorso a formare il reddito in un periodo non concorreranno a formare il reddito nei periodi successivi ma non disciplina il caso contrario. Si ritiene, tuttavia, che la deducibilità debba essere ammessa.

Un secondo aspetto dubbio riguarda le rimanenze iniziali fra qualche anno in caso di passaggio dal regime di cassa alla contabilità ordinaria: se sono già state dedotte negli anni precedenti, dovrebbero non essere deducibili. Per quelle, invece, non pagate e quindi non dedotte nel regime di

cassa, la deducibilità dovrebbe essere consentita; nella fattispecie tuttavia occorre un provvedimento di raccordo come avvenne in passato con il Dm 352/1989.